SENT. N. 19351/04 CRON. 7379 Rep. 15388 bf

CONTRIBUTO UNIFICATO

(6) 1/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE XII

in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.ssa Isabella Di Lalla ha emesso la seguente

SENTENZA ART. 59 Lett. d - D.P.R. n. 131/86

nella causa di 1° grado iscritta al n. 30590/03 del R. G. affari contenziosi civili, riservata per la decisione all'udienza del 13.10.2006, vertente

TRA

S[redacted] P[redacted]

elett.te dom.ta in Roma, via C. Mirabello, 17 presso lo studio degli avv. ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

R[redacted] - S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E

G[redacted]

elett.te dom.ti in Roma, via [redacted], presso lo studio dell' avv. [redacted], che li rappresenta e difende giusta procura in calce alle copie notificate dell'atto di citazione

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, P[redacted] S[redacted] ha convenuto dinanzi a questo Tribunale L[redacted] G[redacted] nonché la s.p.a. [redacted], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro occorsole in Roma il giorno 11.10.2000, alle ore 9.50 circa, in piazza G. Douhet, all'altezza del civico 554, quando è stata investita dall'auto – in sosta - Fiat [redacted] targata RM [redacted] per effetto della spinta a questa impressa in fase di tamponamento dall'autovettura Fiat [redacted] targata RM [redacted], guidata dal proprietario [redacted] G[redacted] ed assicurata per la responsabilità civile dalla [redacted]

I convenuti nel costituirsi non hanno sollevato contestazioni in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Uno nella causazione del sinistro *de quo;* hanno invece opposto la infondatezza e la manifesta esosità della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, per gli importi eccedenti la somma di € 67.140,00 – cioè quanto messo a disposizione dalla [redacted] s.p.a. *ante causam* ,mediante offerta non formale datata 4.2.2003; quindi hanno chiesto che fosse dichiarata congrua l'offerta formulata o – in subordine – che la liquidazione dei danni ulteriori avvenisse nei limiti dell'effettiva consistenza e riferibilità all'evento *de quo.*

Escussi i testi A[redacted] C[redacted] e T[redacted] B[redacted] in merito a due distinti incarichi professionali conferiti all'attrice, espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona di P[redacted] S[redacted] e verbalizzate all'udienza del giorno 8.11.2005 le dichiarazioni rese per chiarimenti dal Consulente incaricato, le parti hanno concluso, riportandosi alle rispettive note introduttive; quindi la causa è passata in decisione.

Diritto

Deve ritenersi raggiunta la prova della fondatezza della domanda di risarcimento del danno, in quanto:

a) circa l'*an*, non è mai stato in contestazione che la responsabilità delle lesioni riportate dall'attrice vada ascritta esclusivamente al convenuto G[redacted], che alla guida della Fiat Uno - di sua proprietà – ha sbandato e ha tamponato la Fiat Croma in sosta su un marciapiede spartitraffico, così provocando la proiezione in avanti di questa seconda vettura e, quindi, l'investimento della S[redacted], che si trovava proprio dinanzi alla parte anteriore dell'auto; per effetto dell'urto, il pedone è stato altresì scaraventato verso il tronco di un albero, riportando gravi lesioni. Del resto, la dinamica dell'incidente è stata accertata e verbalizzata in questi termini dagli agenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, chiamati ad effettuare un sopralluogo nell'immediatezza dei fatti, atteso il pericolo che le cose, le tracce ed il luogo del sinistro si disperdessero o si modificassero a seguito del ripristino della circolazione dei veicoli.

b) circa il *quantum*, vanno condivise, in quanto congrue e convincenti, le conclusioni della CTU medico-legale, dalle quali risulta che l'infortunata ha riportato lesioni, che hanno comportato i.t.t. di gg. 90 (novanta), i.t.p. (al 50%) di gg. 300 (trecento) e postumi permanenti (descritti in relazione) commisurati nel 20%, percentuale che si ritiene di elevare al 27% in considerazione sia del documentato e consistente nocumento estetico - rappresentato dalle cicatrici iatrogene agli arti – sia della maggior usura cui l'organismo della S[redacted] sarà sottoposto nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, a causa dei predetti esiti menomativi permanenti (come attestato nell' elaborato peritale); il relativo danno, alla stregua dei criteri seguiti usualmente da questo Tribunale, equitativamente si liquida, al valore attuale della moneta, in € 78.359,93 per danno biologico (compresa l'inabilità temporanea), cioè per tutte le conseguenze menomanti, invalidanti, affaticanti,

oppressive, disfunzionali – nessuna esclusa – causate dalla compromissione dell'integrità psicofisica conseguente al sinistro *de quo; € 26.119,97* a soddisfazione del residuo pregiudizio non patrimoniale derivato dalla lesione quale sofferenza morale (c.d. danno morale) – con ciò ritenendosi esaurito l'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla salute riportato dall'attrice nell' incidente di cui è causa, di talché ogni altra voce di danno si tradurrebbe in una duplicazione risarcitoria -; € 7.500,00 per le spese mediche, sommando a quelle già sostenute - e documentate - le previsioni di spesa indicate dal CTU per i rinnovi del manufatto protesico che interessa gli elementi dentari danneggiati nel sinistro *de quo,* importo al quale va aggiunta la somma di € 900,00 versata al CTU. Quanto al danno patrimoniale dedotto, risulta dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze acquisite che l'attrice a causa dell'incidente di cui è causa non ha potuto adempiere all'incarico professionale affidatole per la ristrutturazione di un immobile nella provincia di Napoli, né è stata più in grado di svolgere l'attività ispettiva per conto della [redacted] p.a., come richiestole nel contratto sottoscritto con detta società in data 1/9/2000, né le è stato possibile prestare la propria opera come supplente presso l'Istituto Superiore [redacted], l'Istituto Superiore [redacted] di Roma ed il Liceo Scientifico [redacted] Roma; inoltre l'attrice, dopo aver superato le prove scritte del concorso per Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, in data [redacted] è stata riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici degli aspiranti "non idonea", in ragione di "gravi esiti funzionali di frattura gamba destra (forte limitazione della flessione) non compatibile con il pieno espletamento delle mansioni di Direttore Tecnico della P.S." (c.f.r. all. n.11/2 fascicolo di parte attrice), ciò che ha fatto affermare al Consulente d'ufficio - convocato per chiarimenti sul punto – che sussiste nesso di causalità tra l'incidente in cui è rimasta danneggiata la S[redacted] e l'esclusione della stessa dal concorso indetto dal Ministero dell' Interno.

Quanto a tale ultimo - e più grave – danno, questo giudice, sebbene l'iter concorsuale non fosse ultimato, valuta come concretamente realizzabile l'aspettativa perduta, secondo criteri di verosimiglianza, alla stregua dell' *id quod plerumque accidit*, ma non ritiene di poter commisurare il relativo danno alla perdita dell'intero risultato sperato, quasi che quella fosse l'unica ed irripetibile occasione per l'attrice di accedere ad una attività professionale consona al proprio grado e livello di preparazione. La parte non ha provato la diminuzione della propria capacità reddituale, né l'incapacità di svolgere altra idonea attività lavorativa, congruamente retribuita; del resto, lo stesso CTU non ha quantizzato una diminuzione della capacità lavorativa specifica, pur dichiarando in udienza – convocato per chiarimenti – che " Il danno accertato alla deambulazione limita anche l'attività professionale di ingegnere edile, poiché non consente allo stesso di espletare nel giusto modo l'attività in cantiere". Ora, nell'impossibilità di stimare il danno patrimoniale dedotto nel suo preciso ammontare, anche in questo caso soccorre il criterio equitativo e, tenendo conto da un lato della gravità del fatto lesivo e dell'incidenza del diritto leso sui valori essenziali della persona, dall'altro della possibilità per l'attrice di svolgere diversa attività professionale retribuita, appare equo liquidare per questa voce di danno - complessivamente considerando tutte le occasioni di lavoro indicate come perdute a cagione del sinistro *de quo* – la somma di € 15.000,00 al valore attuale della moneta.

L[redacted]va pertanto condannato in solido con la s.p.a. [redacted] – [redacted] - tempestivamente resa edotta del sinistro con raccomandata a.r., versata in atti, e obbligata in forza della polizza assicurativa n.039404070 - al pagamento di complessivi € 127.879,90, somma dalla quale va detratto l'importo di € 71.847,66 pari all'acconto percepito e rivalutato all'oggi; giunti così alla somma di € 56.032,24, vanno altresì corrisposti gli interessi legali sull' importo di € 52.647,84 (pari al valore medio tra quanto sopra liquidato e la

somma corrispondente, secondo l'indice ISTAT, al dì del sinistro: Cass. S.U. 17.2.1995 n.1712), a decorrere dal dì dell'evento fino alla data odierna, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come specificato in dispositivo.

Ai fini fiscali si dà atto che sulle pretese risarcitorie azionate grava l'imposta nella misura prevista dall'art. 590 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così dispone:

- dichiara che il sinistro *de quo* si è verificato per colpa esclusiva di G[redacted] L[redacted];
- condanna in solido G[redacted] e la [redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro* tempore al pagamento della somma di € 56.032,24 a titolo di risarcimento, al valore attuale della moneta, del danno subito da S[redacted] P[redacted] nel sinistro stradale avvenuto in Roma, in [redacted] all'altezza del [redacted] il giorno [redacted] oltre agli interessi dall'evento ad oggi e da oggi al saldo, come da calcoli specificati in motivazione;
- condanna gli stessi altresì al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 729,63 per esborsi, € 1700,00 per competenze e € 3000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007

Il Giudice

dott.ssa Isabella Di Lalla

IL CANCELLIERE
Paolo Fiorenzano

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il - 8 OTT. 2007

IL CANCELLIERE
Paolo Fiorenzano